

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002507	12/12/2025

OGGETTO: A.G.R.U. - Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 702/2025 Tribunale di Bari – Sezione Lavoro

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250002863 DEL 03/12/2025



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 12 (dodici) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 12/12/2025 08:40 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 12/12/2025 09:33 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 12/12/2025 16:12 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 12/12/2025 15:38 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **12/12/2025**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 12/12/2025 16:16  
  
Luca TALIENTO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>A.G.R.U. - Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 702/2025 Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.</b>
-----------------	---

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria della competente U.O.S. Trattamento Giuridico, Economico Previdenziale e formulata dalla Direttrice Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue.

#### **Premesso che:**

- con sentenza n. 702/2025, resa nell'ambito del giudizio civile recante R.G. 2686/2022, il Giudice del Tribunale di Bari, sez. Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso promosso dal dipendente (come meglio indicato nell'allegato file privacy non soggetto a pubblicazione per ragioni di riservatezza), così provvedeva *“accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di tutti i periodi in cui ha prestato attività lavorativa in favore della convenuta...[omissis]...e, per l'effetto, condanna la stessa al riconoscimento della posizione stipendiale conseguita e al pagamento degli scatti di anzianità a far data dai cinque anni antecedenti la notifica del ricorso (avvenuta il 3/5/2022)...[omissis]...”*;

**Vista** la nota prot. 63773/2025, con cui la SBL invitava l'A.G.R.U. ad eseguire la sentenza n. 702/2025;

#### **Considerato che:**

- l'ASL BA, nel periodo intercorrente dal 03/05/2017 al 03/05/2022, corrispondente al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso (avvenuta il 3/5/2022), attivava le procedure finalizzate all'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (c.d. PEO) relativamente agli anni 2020-2021 e 2022;
- il ricorrente, da verifiche espletate, risulta aver conseguito l'ultima progressione economica orizzontale nell'anno 2022, con conseguente inquadramento nella categoria D1;
- le disposizioni contrattuali e regolamentari vigenti pro-tempore in materia di P.E.O, tra l'altro, stabilivano quanto segue *“...[omissis]...i dipendenti devono essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi...[omissis]”*;
- alla stregua di quanto sopra, in favore del dipendente può riconoscersi, ai fini giuridici ed economici, l'inquadramento nella categoria D2 a decorrere dal 01/01/2022 e, per l'effetto, retrodatare la data di conseguimento della categoria D1 alla data del 01/01/2020.

**Dato atto che**, in virtù di quanto disposto con la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, con il D. M. 1° settembre 1998, n. 352 e con circolare 23 dicembre 1998, n. 83 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in materia di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche, nelle ipotesi di sentenze che riconoscano entrambi gli istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria) sono dovute, dalla parte soccombente, le maggiori somme tra gli interessi legali e le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria;

**Ritenuto**, pertanto, di dover prendere atto della predetta sentenza n. 702/2025 del Tribunale di Bari, sez. Lavoro, e, per l'effetto, per le ragioni suesposte, riconoscere l'inquadramento giuridico del

dipendente (come meglio indicato nell'allegato file privacy non soggetto a pubblicazione per ragioni di riservatezza) nella categoria D2 a decorrere dal 01/01/2022, con conseguente corresponsione, a titolo di differenze retributive, della somma di € 5.374,29=, oltre alla somma di €. 547,22= per interessi, allo scopo di evitare gli ulteriori aggravii di costi che deriverebbero all'Amministrazione nell'ipotesi che la controparte proceda con l'esecuzione forzata del titolo giudiziale, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento, qualora per qualsiasi motivo o a seguito di giudizio risultassero non dovute;

Acquisito il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria

### **DELIBERA**

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato:

- a) di prendere atto della sentenza n. 702/2025 del Tribunale di Bari- Sez. lavoro (R.G. 2686/2022)
- b) di dare esecuzione alla sentenza n. 702/2025 del Tribunale di Bari- Sez. lavoro (R.G. 2686/2022) e, per l'effetto, per le ragioni suesposte, riconoscere l'inquadramento giuridico del dipendente (come meglio indicato nell'allegato file privacy non soggetto a pubblicazione per ragioni di riservatezza) nella categoria D2 a decorrere dal 01/01/2022 e, per l'effetto, retrodatare la data di conseguimento della categoria D1 alla data del 01/01/2020, con conseguente corresponsione, a titolo di differenze retributive, della somma di € 5.374,29=, oltre alla somma di €. 547,22= per interessi;
- c) di dare atto che il costo complessivo del presente provvedimento pari a €. 7.850,87= (di cui € 5.374,29 per sorte capitale, €. 456,81 per Irap, €. 1.472,55 per oneri sociali, €. 547,22= per interessi), è così rilevato in contabilità generale:
  - conto 23012000005 "*Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*" per complessivi €. 7.850,87=, su cui la SBL ha provveduto ad effettuare il relativo accantonamento in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2022;
  - conto 76411000020 "*Altri ricavi e proventi*" per complessivi € 7.149,13;
- d) di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali si procederà a rettifica con determina dirigenziale;
- e) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:
  - al dipendente per il tramite del difensore di fiducia;
  - all'ufficio trattamento economico;
  - alla Struttura Legale e alla AGRF per gli adempimenti di propria competenza;

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000005 - F.do rischi per cause civili ed oneri processuali	2022	7.850,87
76411000020 - Altri ricavi e proventi	2025	7.149,13

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali





## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20250002863 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250002507 DEL 12/12/2025**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Carabellese Angelantonio	 Firmato digitalmente il 09/12/2025 09:22
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Boccuzzi Giuseppe	 Firmato digitalmente il 09/12/2025 13:20
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	 Firmato digitalmente il 10/12/2025 13:59
Direttore/Responsabile di Struttura	Quaranta Anna Maria	 Firmato digitalmente il 10/12/2025 15:32